



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Guido Petrigli Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 31/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6495 del

registro di segreteria, depositato in data 23/3/2021, promosso da

- *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Fabrizio Tigano (prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it) e dall'avv. Antonio

Barbiero (antonio barbiero@pec.it), giusta procura in atti, ed

elettivamente domiciliato presso l'avv. Anna La Corte

(annalacorte@pec.it), studio legale avv. Pietro Luigi Matta, in Palermo,

piazza Verdi;

nei confronti di

- I.N.P.S., Istituto nazionale di previdenza sociale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gino

Madonia (avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Tiziana

Giovanna Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv.

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5;

avverso

la sentenza n. 478 del 2020, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 21/9/2021 e pubblicata il 22/9/2021.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Udita, nella pubblica udienza dell'11/1/2024, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

FATTO

La locale Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 478 del 2020, ha rigettato il ricorso proposto da *omissis*, già dipendente del corpo di Polizia penitenziaria, volto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'articolo 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; il rigetto è stato motivato poiché il ricorrente, alla data di cessazione del servizio, non era un militare, appartenendo ad un corpo ad ordinamento civile, giusta l'articolo 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

omissis, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Fabrizio Tigano e dell'avv. Antonio Barbiero, con atto di appello depositato in data 23/3/2021, previa formulazione di specifici motivi di doglianza, chiedeva la riforma della predetta sentenza, con riconoscimento del

diritto ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

L'I.N.P.S., avvalendosi del patrocinio dell'avv. Gino Madonia, dell'avv. Tiziana Giovanna Norrito e dell'avv. Antonella Patteri, nella memoria di costituzione depositata in data 30/9/2021, chiedeva il rigetto dell'appello, confutando i motivi di impugnazione.

Questa Sezione, con ordinanza n. 15 del 2022, sospendeva il giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla questione di costituzionalità relativa all'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 2023, depositata il 28/2/2023, dichiarava non fondata la questione di costituzionalità dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 395 del 1990, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica.

La segreteria di questa Sezione, in data 2/5/2022, comunicava alle parti costituite, per gli effetti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, la cessazione della causa di sospensione del giudizio e, tenuto conto che il giudizio non era riassunto nel termine di tre mesi dalla predetta comunicazione, il Presidente di questa Sezione fissava l'odierna udienza.

Considerato in

DIRITTO

L'articolo 107 del decreto legislativo n. 174 del 2016 stabilisce:

“Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione”.

Il successivo articolo 111 prevede: *“Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo”* e, inoltre, che *“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza”.*

Nella fattispecie, la segreteria di questa Sezione, in data 2/5/2022, ha comunicato alle parti costituite, per gli effetti di cui al suddetto articolo 107, la cessazione della causa di sospensione del giudizio e, entro tre mesi da tale comunicazione, non è stata presentata istanza di riassunzione, con la conseguenza che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.

Tenuto conto del comma 8 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 174 del 2016, le spese di lite restano a carico delle parti

